

Messaggio

numero

7197

data

28 giugno 2016

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Ratifica della modifica della Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano dell'11 / 18 dicembre 2007

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la convenzione menzionata in epigrafe, che disciplina i costi di frequenza delle nostre scuole medie superiori e delle nostre scuole professionali di base e specializzate superiori da parte di allievi del Canton Grigioni, è stata approvata dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 5 maggio 2008 ed è poi stata modificata con l'adeguamento dei contributi per la frequenza delle scuole postobbligatorie con decreto legislativo del 17 marzo 2009 (cfr. messaggio n. 6168 del 28 gennaio 2009).

Con il presente messaggio si intende nuovamente richiedere un aggiornamento di tale Convenzione a seguito della modifica, adottata dal Consiglio di Stato il 1° luglio 2014, dell'art. 1d del Regolamento della legge della scuola, che ha portato la tassa annua a carico degli allievi non domiciliati nel Cantone da fr. 13'500.- a fr. 15'000.- per la frequenza delle scuole postobbligatorie e da fr. 4'600.- a fr. 7'500.- per la frequenza della scuola media. Un aumento dettato dalla volontà di allineare le tasse scolastiche del Canton Ticino con quelle prelevate in altri cantoni per la scolarizzazione di allievi in istituti dello stesso ordine e grado.

L'adeguamento, che va evidentemente a favore del Canton Ticino, è già stato preavvisato favorevolmente dal Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni, on. Martin Jäger, come risulta dalla lettera trasmessa al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Canton Ticino in data 10 giugno 2016.

Il Consiglio di Stato, su proposta del DECS, sottopone al Gran Consiglio per ratifica la seguente modifica degli articoli 3 e 5 della convenzione:

Art. 3 cpv. 1

Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore. Il contributo di fr. 7'500.-- per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dagli art. 6 e 7.

Art. 5 cpv. 1 lett. a) e b)

- a) fr. 15'000.--, per la frequenza della Scuola specializzata;
- b) fr. 15'000.--, per la frequenza del liceo e della Scuola cantonale di commercio.

Sulla base di queste considerazioni si invita il Gran Consiglio a voler ratificare la modifica della convenzione qui formulata. Le nuove tasse di frequenza saranno già in vigore per l'anno scolastico 2016/2017.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato: testo attuale della convenzione

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della modifica della Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano dell'11 / 18 dicembre 2007

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 28 giugno 2016 n. 7197 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È ratificata modifica della Convenzione dell'11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

CONVENZIONE

sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano; modifica

richiamata la Convenzione dell'11 / 18 dicembre 2007 e la successiva modifica del 13 / 16 gennaio 2009;

il Consiglio di Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

e

il Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente,

convengono:

I. La Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano dell'11 / 18 dicembre 2007 è così modificata:

Art. 3 cpv. 1

Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore. Il contributo di fr. 7'500.-- per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7.

Art. 5 cpv. 1 lett. a) e b)

- a) fr. 15'000.--, per la frequenza della Scuola specializzata;
- b) fr. 15'000.--, per la frequenza del liceo e della Scuola cantonale di commercio.

II. La presente modifica della Convenzione entra in vigore il 1° settembre 2016. Rimane riservata la ratifica da parte del Gran Consiglio del Canton Ticino.

Bellinzona,

In nome del Consiglio di Stato del Canton Ticino
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Il Consigliere di Stato: Manuele Bertoli

Coira,

In nome del Governo del Cantone dei Grigioni
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente

Il Consigliere di Stato: Martin Jäger